



CODICE DEONTOLOGICO
DELLE IMPRESE ARTIGIANE LICENZIATARIE DEL MARCHIO
COLLETTIVO GEOGRAFICO "ARTIGIANI IN LIGURIA"

Codice deontologico delle imprese artigiane licenziatarie del Marchio Collettivo Geografico “ARTIGIANI IN LIGURIA”

TITOLO I - Principi generali

ART. 1 - Finalità

1. Il presente codice deontologico contiene norme comportamentali finalizzate a qualificare l'attività delle imprese artigiane licenziatarie del marchio collettivo geografico “ARTIGIANI IN LIGURIA”, che esercitano le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità individuate dalla Commissione Regionale per l'Artigianato, la cui attività di produzione o di servizi, sia stabilita nei relativi Disciplinari di conformità secondo i principi della correttezza professionale nei confronti dei clienti e delle altre imprese del settore.
2. La realizzazione del presente Codice risponde altresì alle esigenze dell'utenza di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione sul processo e sul prodotto.
3. Finalità del presente Codice è altresì quella di garantire un impegno ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamenti ispirati all'integrità, all'eticità ed a sviluppare azioni coerenti con tali principi.
4. L'impresa dovrà essere compartecipe e coinvolta nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative nell'ambito delle lavorazioni qualificate e danneggia l'immagine del marchio collettivo regionale “ARTIGIANI IN LIGURIA”.
5. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo in termini di stretta osservanza delle norme di legge e di statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di comportamento.

ART. 2 - Richiami normativi

1. L'adesione ed il rispetto delle norme previste nel presente Codice è subordinata alla sottoscrizione del regolamento d'uso del marchio collettivo geografico di origine e qualità “ARTIGIANI IN LIGURIA”, di cui il presente Codice è parte integrante.
2. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico italiano a carico degli operatori economici.

TITOLO II- Svolgimento dell'attività

CAPO I – REQUISITI FORMALI

ART. 3 - Obblighi generali

1. Per rientrare nell'ambito di questo codice deontologico l'artigiano deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a) avere apposita qualifica professionale e/o provata esperienza professionale;
 - b) essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della relativa attività;
 - d) avere assunto eventuali dipendenti in conformità alla normativa vigente in materia;
 - e) avere una polizza assicurativa verso terzi se prevista;
 - f) avere favorito la crescita professionale dell'impresa mediante la partecipazione a periodici corsi di formazione e/o aggiornamento.
2. L'artigiano si impegna a tener conto, in tutti i suoi comportamenti professionali, delle ricadute degli stessi sull'intera categoria nonché sull'immagine del marchio e si impegna pertanto ad informare preventivamente la Commissione Regionale per l'Artigianato di ogni situazione suscettibile di influire sul proprio rapporto con gli altri imprenditori e con la suddetta, chiedendone

il necessario ed adeguato supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.

CAPO II - RAPPORTI CON I CLIENTI

ART. 4- Obblighi generali

1. L'artigiano si impegna ad assicurare l'esatta esecuzione del lavoro nel rispetto del proprio disciplinare di produzione ed in ossequio al regolamento d'uso del marchio di origine e qualità "ARTIGIANI IN LIGURIA" in termini di professionalità, correttezza e riservatezza e a rilasciare, ove prevista, la documentazione opportuna attestante la conformità del proprio operato.
2. L'artigiano deve rispettare l'orario esposto di apertura e chiusura esercizio.

ART. 5 – Igiene e Sicurezza

Nei locali in cui si svolge l'attività professionale ed in ogni altro spazio dell'azienda deve essere particolarmente accurata la pulizia e l'igiene.

Il personale addetto, sia titolare sia dipendente dell'impresa, deve curare particolarmente la propria igiene personale.

E' impegno dell'impresa attenersi alle specifiche norme nazionali e regionali in ambito di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, igiene degli alimenti ed in campo ambientale ed alle normative tecniche specifiche di settore nazionali ed internazionali.

ART. 6 – Accoglienza e cortesia

1. L'artigiano deve attuare tutte le forme possibili per rendere il soggiorno del cliente nella propria azienda il più confortevole possibile.
2. Devono essere ridotti al minimo indispensabile, mediante un'attenta programmazione del lavoro, i tempi di attesa per l'esecuzione della lavorazione, oggetto del marchio collettivo di origine e qualità.
3. L'artigiano deve usare sempre la massima cortesia con i clienti.

ART. 7 - Informazioni al cliente

L'artigiano è di norma tenuto ad evidenziare all'utenza, prima della vendita o dell'esecuzione della commessa, i compensi e i corrispettivi previsti e, in caso di ordine su commissione, a rilasciare al committente, un preventivo redatto in modo chiaro, preciso e completo, contenente il dettaglio dei costi dei materiali e della manodopera necessari per l'esecuzione del lavoro.

L'artigiano si impegna ad eseguire la prestazione in modo tale che il costo finale non si discosti dalla spesa preventivata, salvo le differenze giustificate da circostanze oggettive previamente comunicate al committente.

I prezzi indicati nel preventivo si intendono comprensivi dell'IVA e di qualunque altra tassa o contributo obbligatorio.

L'artigiano è tenuto a comunicare preventivamente al committente, in caso di interventi svolti al di fuori del normale orario di lavoro o nei giorni festivi e prefestivi, l'esistenza di un sovrapprezzo sull'opera ordinaria, il cui ammontare deve essere indicato in modo separato e specifico nel preventivo.

ART. 8 - Incarichi non eseguibili

L'artigiano dovrà assumere incarichi conformi al suo ambito professionale, quindi non incarichi sproporzionati o non conformi alle capacità proprie o della propria azienda.

L'artigiano non dovrà assumere un incarico qualora sia nell'incapacità di poterlo assolvere tempestivamente o qualora il tempestivo assolvimento si presenti eccessivamente problematico in relazione alle capacità della propria azienda.

CAPO III - RAPPORTI TRA COLLEGHI E DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE

ART. 9 - Imitazione del lavoro altrui

1. Sono vietati l'imitazione, lo sfruttamento sistematico abusivo o privo di titolo dei risultati del lavoro altrui raggiunti a seguito di ricerche specifiche o nell'ambito dell'attività professionale.

ART. 10 - Correttezza

1. L'artigiano deve improntare tutta la sua condotta, anche al di fuori dell'esercizio della propria attività professionale, sulla base della massima lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi. Analogo comportamento deve essere esteso anche nei confronti di altre professionalità che abbiano connessione con la propria professione.
2. L'artigiano deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega ed in particolare su una specifica attività o prestazione altrui, nonché su presunti errori o incapacità. Più in generale, deve astenersi dal denigrare genericamente la professionalità e i risultati dell'attività di un collega.
3. L'artigiano è sollevato dall'obbligo sopra configurato qualora sia strettamente necessario evitare obiettivi ed ingiustificati pregiudizi ad un cliente già acquisito.

ART. 11 - Divieto di iniziative atte a stornare la clientela

1. Oltre a quanto già previsto dalle norme del presente CAPO, l'artigiano deve astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a sottrarre clientela ad un collega, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri lavori e delle capacità professionali che se ne desumano, senza alcuna valutazione comparativa con l'attività di altri colleghi.

ART. 12 - Divieto di concorrenza mediante prezzi artificiosamente ribassati

1. Costituisce forma di concorrenza sleale proporsi sia sistematicamente, sia occasionalmente, con remunerazioni manifestamente sperequate rispetto alle prestazioni, o in ogni caso inferiori ai livelli minimi del mercato.

ART. 13 - Comunicazione

1. In qualsiasi manifestazione o forma di comunicazione esterna, come carta intestata, stampa, insegne e così via, l'artigiano dovrà astenersi da indicazioni abusive e da espressioni che possano ingenerare equivoco nella clientela, attuale o potenziale.
2. L'artigiano s'impegna ad aderire alle iniziative promozionali finanziate dagli enti pubblici, secondo le modalità da lui stesso indicate, per la valorizzazione dei disciplinari di produzione artigiana, anche attraverso potenziali sinergie tra i vari settori certificati.